



≈ **WEBINAR**

Con il patrocinio di:



**CONSIGLIO  
DELL'ORDINE NAZIONALE  
DEI TECNOLOGI ALIMENTARI**



**LABORATORIO CHIMICO  
CAMERA DI COMMERCIO TORINO**



**DINTEC**  
CONSORZIO PER L'INNOVAZIONE  
TECNOLOGICA



**CENTRO ESTERO INTERNAZIONALIZZAZIONE  
PIEMONTE** *Agency for Investments, Export and Tourism*  
Promoted by Regione Piemonte and Chambers of Commerce

# La vendita online dei prodotti alimentari e non alimentari

## Adempimenti e casi pratici

# E-COMMERCE

## Aspetti fiscali

---

### □ Adempimenti e scelte iniziali

- **Vendita di beni fisici** (commercio elettronico indiretto)
- **Vendita di beni digitali** (commercio elettronico diretto)

E-COMMERCE

**Aspetti fiscali**

---

SCELTE A DISPOSIZIONE E  
ADEMPIMENTI INIZIALI

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## **Possibili modalità di vendita on line**

---

Un'impresa italiana che decida di vendere on line i propri prodotti o i prodotti acquistati da altre imprese può adottare una o più delle seguenti principali modalità operative:

- ✓ **Vendere tramite il proprio sito internet**
- ✓ **Utilizzare il «negozio virtuale» messo a disposizione da un Market Place**
- ✓ **Utilizzare più modalità operative**

## CODICI ATECO

### **47      COMMERCIO AL DETTAGLIO (ESCLUSO QUELLO DI AUTOVEICOLI E DI MOTOCICLI)**

Questa divisione include la rivendita (vendita senza trasformazione) di beni nuovi e usati destinati principalmente ad uso e consumo personale o domestico in negozi, grandi magazzini, mercati e banchi, attraverso imprese di vendita per corrispondenza, mediante venditori porta a porta, venditori ambulanti, cooperative di consumo, via internet eccetera.

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### Codici ATECO



Classificazione delle attività economiche

Ateco 2007

Derivata dalla Nace rev. 2

Note esplicative

#### **47.91 Commercio al dettaglio per corrispondenza o attraverso internet**

Nelle attività di vendita al dettaglio appartenenti a questa classe, gli articoli da acquistare vengono scelti sulla base di materiale pubblicitario, cataloghi, informazioni disponibili su siti internet o altri mezzi d'informazione. Le merci vengono ordinate per corrispondenza, per telefono o su internet (generalmente tramite modalità specifiche di cui è riportata indicazione sui diversi siti web). A seconda delle loro caratteristiche, i prodotti acquistati possono essere scaricati direttamente dalla rete internet o recapitati fisicamente al cliente.

La fornitura di servizi via internet deve essere classificata nelle rispettive classi di appartenenza.

#### **47.91.1 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet**

##### **47.91.10 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato via internet**

- vendita effettuata tramite aste su internet

##### **47.91.2 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione**

##### **47.91.20 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto effettuato per televisione**

- vendita diretta effettuata per televisione

##### **47.91.3 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono**

##### **47.91.30 Commercio al dettaglio di qualsiasi tipo di prodotto per corrispondenza, radio, telefono**

- vendita diretta effettuata per corrispondenza, radio, telefono

*Dalla classe 47.91 sono escluse:*

- *commercio al dettaglio di autoveicoli e loro parti ed accessori effettuato su internet, cfr. gruppi 45.1, 45.3*
- *commercio al dettaglio di motocicli e loro parti ed accessori effettuato su internet, cfr. 45.40*

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### SCIA: Segnalazione Certificata Inizio Attività

---

Occorre poi verificare se

- si possiedono i **requisiti**
- **autorizzazioni**
- **adempimenti propedeutici iniziali**

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Adempimenti burocratici iniziali

### Adempimenti ai fini Iva

---

**Sotto il profilo dell'Iva** sono previsti i seguenti adempimenti iniziali:

- Invio della dichiarazione di inizio attività / variazione dati);
- Indicazione del proprio numero di partita Iva (art. 35, primo comma del Dpr 633/1972) nella home page del sito web

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## Vendita a operatori economici e a consumatori finali

### Procedure distinte

---

## VENDITA ALL'INGROSSO E AL DETTAGLIO

“L'operatore che intenda vendere sia all'ingrosso sia al dettaglio ha facoltà di utilizzare un solo sito, ma è tenuto a destinare **aree del sito distinte** per l'attività all'ingrosso e al dettaglio: in tal modo, infatti, il potenziale acquirente è messo in condizione di individuare chiaramente le zone del sito destinate alle due tipologie di attività.”.

*Circolare **3487/C del 01.06.2000***

Sul piano logico operativo, pertanto occorre prevedere **due diverse procedure**:

- Una per i consumatori finali;
- Una per gli operatori economici;

attivabili sulla base della scelta espressa dal cliente.

# Adempimenti propedeutici iniziali

## **Il check up dei requisiti**

---

- Verifica possesso requisiti morali e professionali (questi ultimi, se previsti)
- Verifica eventuali autorizzazioni
- SCIA
- Verifica indicazioni sul sito:
  - Informazioni legali (condizioni generali di vendita, informativa consumatori, normativa privacy, politica cookies, etc.)
  - Informazioni civilistiche e fiscali (informazioni articolo 2250 CC, partita Iva, etc.)
- Scelte iniziali:
  - Scelte di carattere logistico e in tema di strumenti di pagamento
  - Politica dei prezzi
  - In ambito italiano e UE: emissione di fattura a richiesta o in via volontaria
  - Nei rapporti con Paesi extra Ue: condizioni di resa Incoterms 2020: DAP o DDP
  - Spedizione dall'Italia o utilizzo di depositi nei Paesi esteri
  - Prodotti sottoposti ad accisa venduti da parte di imprese commerciali prive di un proprio deposito fiscale: utilizzo o meno del deposito fiscale di un operatore logistico

# SCELTE A DISPOSIZIONE E ADEMPIMENTI INIZIALI

## **Criteri di formulazione del prezzo di vendita**

---

**Direttiva 2006/112/CE – Corrispettivo in moneta estera**

### **Articolo 230**

**Gli importi figuranti sulla fattura possono essere espressi in qualsiasi moneta, purché l'importo dell'IVA da pagare o da regolarizzare sia espresso nella moneta nazionale dello Stato membro** utilizzando il meccanismo del tasso di conversione di cui all'articolo 91.

E-COMMERCE

**Aspetti fiscali**

---

**VENDITA DI BENI FISICI **NON**  
SOTTOPOSTI AD ACCISA**

**E-COMMERCE**

**Aspetti fiscali**

---

**VENDITA A CONSUMATORI FINALI  
ITALIANI**

CESSIONE DI PRODOTTI  
A CONSUMATORI FINALI ITALIANI  
**esoneri dall'obbligo di certificazione**

---

Le **vendite per corrispondenza** (comprese le vendite a mezzo internet) effettuate nei confronti di privati consumatori italiani, sono esonerate da .....

**QUALI?**

**E-COMMERCE**

**Aspetti fiscali**

---

**VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI  
ALTRI PAESI UE**

## VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

### **Ambito applicativo delle regole in tema di vendita a distanza**

#### **Scelte a disposizione**

---

#### **IMPRESA DI E-COMMERCE ITALIANA:**

Nel caso di impresa e-commerce italiana che vende beni fisici nei confronti di consumatori finali di altro Paese Ue valgono le seguenti regole:

- Se i prodotti vengono spediti direttamente dall'Italia,
- Se per una parte delle vendite intracomunitarie on line viene deciso di utilizzare depositi logistici di altri Paesi Ue,

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Procedure operative

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

---

#### PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

**Rientrano tra le VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE** le cessioni di prodotti sottoposti ad accisa effettuate:

- Nei confronti di persone fisiche NON soggetti passivi d'imposta (in pratica: **CONSUMATORI FINALI**)
- Nell'ambito delle relazioni diplomatiche e consolari, organismi dell'Unione Europea, NATO, etc.; si tratta degli organismi internazionali o consolari di cui all'articolo 72, comma 1, del Dpr n. 633/1972 n. 633, o individuati negli altri Stati membri in conformità all'articolo 151 della Direttiva 2006/112/CE

**NON rientrano tra le VENDITE A DISTANZA INTRACOMUNITARIE** le cessioni di prodotti sottoposti ad accisa effettuate nei confronti dei seguenti cessionari («**Gruppo di 4**») NON tenuti ad applicare l'imposta sugli acquisti intracomunitari (acquisti intracomunitari totali NON superiori a 10.000 euro/anno civile)

- soggetti passivi assoggettati al regime forfetario dei produttori agricoli di cui all'articolo 34 del Dpr n. 633/1972 che NON abbiano optato per l'applicazione dell'Iva nei modi ordinari;
- soggetti passivi che effettuano unicamente cessioni di beni o prestazioni di servizi che non danno alcun diritto alla detrazione dell'Iva subita a monte (soggetti che operano in regime di totale esenzione, soggetti minimi e forfetari); quindi IVA totalmente indetraibile;
- soggetti passivi assoggettati al regime del margine;
- enti NON soggetti passivi (enti NON commerciali puri).

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## **Procedure operative**

### Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia

---

#### COME GESTIRE LA VENDITA DEI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Riguardo alle vendite a distanza poste in essere nei confronti di consumatori finali persone fisiche e dei soggetti di cui all'articolo 72 del Dpr n. 633/1972, valgono le seguenti regole:

- **Sotto il profilo dell'Iva**
- **Sotto il profilo delle accise:**

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## **Procedure operative**

### **Procedura vendita on line con spedizione diretta dall'Italia**

---

#### **Gestione degli eventuali resi a seguito di recesso**

Occorre distinguere tra le due tipologie di prodotti:

- **Prodotti NON sottoposti ad accisa**
  
- **Prodotti sottoposti ad accisa**

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Procedure operative**

Procedura vendita on line con utilizzo di deposito logistico in altro Paese Ue

---

## **PROCEDURA DI VENDITA ON LINE A MEZZO DI DEPOSITO LOGISTICO IN ALTRO PAESE UE**


- **Prodotti ordinari**
- **Prodotti sottoposti ad accisa:**

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Ulteriori aspetti operativi

### Aliquota Iva dei prodotti oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

### Banca dati Access2Markets



### Esportare dall'UE, importare nell'UE - tutto ciò che c'è da sapere

Informazioni prodotto per prodotto su

- tariffe & tasse
- regole di origine
- requisiti dei prodotti
- procedure doganali
- ostacoli agli scambi
- statistiche

per tutti i paesi dell'UE e per oltre 120 mercati delle esportazioni in tutto il mondo.

### Scopri Access2Markets



# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Ulteriori aspetti operativi

### Aliquota Iva dei prodotti oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

### Banca dati Access2Markets

**My Trade Assistant**  
Including **ROSA** Rules of Origin Self-Assessment

[How to use this form](#) [Disclaimer](#)

Product name or HS code: 711411

Country from: Italy

Country to: Finland

**Search >**

### Showing search results for 7114.11 from Italy to Finland

Product successfully identified

**Browse in the complete list of goods**

Natural or cultured pearls, precious or semi-precious stones, precious metals, metals clad with precious metal, and articles thereof; imitation jewellery; coin	71
III. JEWELLERY, GOLDSMITHS' AND SILVERSMITHS' WARES AND OTHER ARTICLES	
Articles of goldsmiths' or silversmiths' wares and parts thereof, of precious metal or of metal clad with precious metal	71 14
Of precious metal whether or not plated or clad with precious metal	
<b>Of silver, whether or not plated or clad with other precious metal</b>	<b>71 14 11</b>

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Ulteriori aspetti operativi

Aliquota Iva dei prodotti oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

Banca dati Access2Markets



## Commercio all'interno dell'UE

### Risultati per codice di prodotto 7114.11 da Italia a Finlandia

#### Imposte

Requisiti per le importazioni

Statistiche sui flussi commerciali

Come leggere i risultati

#### Tasse

ultimo aggiornamento: 03 maggio 2021

[Come leggere i risultati](#)

Tipo di imposta	Aliquota standard	Altro
Imposta sul Valore Aggiunto (VAT)	24%	<a href="#">Finlandia</a> - <a href="#">EU</a>
Imposta sulle accise (EXC)	-	<a href="#">Finlandia</a> - <a href="#">EU</a>

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Ulteriori aspetti operativi

Accisa relativa ai prodotti (sottoposti a tale imposta) oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

Banca dati Access2Markets



IT italiano

Cerca

DG TRADE

## Access2Markets

Home

Merci ▾

Servizi ▾

Investimenti ▾

Mercati ▾

Casella degli strumenti ▾

Contatti

My Trade Assistant

### My Trade Assistant

Compresa ROSA Rules of Origin Self-Assessment

[Come utilizzare il modulo](#)

[Clausola di esclusione della responsabilità ▾](#)

Nome del prodotto o codice SA

Paese di origine

Paese di destinazione

2204216290

Italia ▾

Irlanda ▾

Cerca >

## Visualizzazione dei risultati della ricerca per 2204.21.6290 da Italia a Irlanda

Prodotto identificato

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Ulteriori aspetti operativi

Accisa relativa ai prodotti (sottoposti a tale imposta) oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

Banca dati Access2Markets

---

### Risultati per codice di prodotto 2204.21.6290 da Italia a Irlanda

---

#### Imposte

Requisiti per le importazioni 

Statistiche sui flussi commerciali

Come leggere i risultati

#### Tasse

ultimo aggiornamento: 22 luglio 2021

 [Come leggere i risultati](#)

Tipo di imposta	Aliquota standard	Altro
Imposta sul Valore Aggiunto (VAT)	23%	<a href="#">Irlanda</a> - <a href="#">EU</a>
Imposta sulle accise (EXC)	See note	<a href="#">Irlanda</a> - <a href="#">EU</a>

#### Excise footnote for Ireland

### Duty on still wine

Still wines, in so far as the alcohol contained in the finished product comes exclusively from fermentation:

- With an alcoholic strength by volume exceeding 1.2 %, and not exceeding 5.5 %: EUR 141.57 / hL
- With an alcoholic strength by volume exceeding 5.5 %, and not exceeding 15 %: EUR 424.84 / hL
- With an alcoholic strength by volume exceeding 15 %, and not exceeding 22 %: EUR 616.45 / hL

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Ulteriori aspetti operativi**

**Accisa relativa ai prodotti (sottoposti a tale imposta) oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue**

---



EN English

Search

## Taxation and Customs Union

[Home](#)

[Business](#) ▾

[Citizens](#) ▾

[Customs](#) ▾

[Taxation](#) ▾

[Online services](#) ▾

[News](#)

[About us](#) ▾

[European Commission](#) > [Taxation and Customs Union](#) > [Taxation](#) > [Excise duties](#) > [Excise Duty on Alcohol](#)

---

# Excise Duty on Alcohol

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Ulteriori aspetti operativi**

Accisa relativa ai prodotti (sottoposti a tale imposta) oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

Banca dati Access2Markets

---



**EUROPEAN COMMISSION**  
DIRECTORATE-GENERAL  
TAXATION AND CUSTOMS UNION  
Indirect Taxation and Tax administration  
**Indirect taxes other than VAT**

# EXCISE DUTY TABLES

Part I - Alcoholic Beverages

# VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

## Ulteriori aspetti operativi

Accisa relativa ai prodotti (sottoposti a tale imposta) oggetto di vendita nei singoli Paesi Ue

Banca dati Access2Markets

		Standard rates							Reduced Rates								
		Still Wine			Sparkling Wine				Still Wine			Sparkling Wine					
		(Article 8.1 of Directive 92/83/EEC)			(Article 8.2 of Directive 92/83/EEC)				(Not exceeding 8.5% vol.) (Article 9.3 of Directive 92/83/EEC)								
Minimum excise duty adopted by the Council on 19-10-992  (Dir. 92/84/EEC)		0 EUR per hectolitre of product.  (Article 5 of Directive 92/84/EEC)			0 EUR per hectolitre of product.  (Article 5 of Directive 92/84/EEC)				0 EUR per hectolitre of product.  (Article 5 of Directive 92/84/EEC)								
MS	Nat Curr	Excise duty per hectolitre		VAT %	Additional comments	Excise duty per hectolitre		VAT %	Additional comments	Excise duty per hectolitre		VAT %	Additional comments	Excise duty per hectolitre		VAT %	Additional comments
		NatCurr	EUR			NatCurr	EUR			NatCurr	EUR			NatCurr	EUR		
FI	EUR		397	24			397	24			275	24	>5.5%<=8.0%		275	24	>5.5%<=8.0%
									191	24	>2.8%<=5.5%		191	24	>2.8%<=5.5%		
									27	24	>1.2%<=2.8%		27	24	>1.2%<=2.8%		
FR	EUR		3,88	20			9,59	20									
HR	HRK	0	0	25		0	0	25									
HU	HUF	0	0	27		16.460	49,1651	27									
IE	EUR		424,84	23	Exceeding 5.5% volume but not exceeding 15% volume		849,68	23	Exceeding 5.5% volume		141,57	23	Not exceeding 5.5% volume		141,57	23	Not exceeding 5.5% volume
		616,45	23	Exceeding 15% volume													
IT	EUR		0				0										
LT	EUR		164,67	21			164,67	21			65,46	21			65,46	21	
LU	EUR		0	17			0	17				17				17	

# GUIDA ALLA VENDITA DI BENI FISICI TRAMITE INTERNET

## **Aspetti fiscali**

---

# **VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI PAESI EXTRA UE**

# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

## normativa italiana

---

**DPR 26 ottobre 1972 n. 633**

**Articolo 8** - Cessioni all'esportazione.

Costituiscono cessioni all'esportazione non imponibili:

- a) Le cessioni, anche tramite commissionari, eseguite mediante trasporto o spedizione di beni fuori del territorio della Comunità economica europea, a cura o a nome dei cedenti o dei commissionari, anche per incarico dei propri cessionari o commissionari di questi. I beni possono essere sottoposti per conto del cessionario, ad opera del cedente stesso o di terzi, a lavorazione, trasformazione, montaggio, assiemaggio o adattamento ad altri beni. L'esportazione deve risultare da documento doganale, o da vidimazione apposta dall'ufficio doganale su un esemplare della fattura ovvero su un esemplare della bolla di accompagnamento emessa a norma dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1978, n. 627, o, se questa non e' prescritta, sul documento di cui all'articolo 21, quarto comma, secondo periodo. Nel caso in cui avvenga tramite servizio postale l'esportazione deve risultare nei modi stabiliti con decreto del Ministro delle Finanze, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

(....)".

**NB: NON rileva se il cliente è un operatore economico o un consumatore finale**

# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

## **normativa italiana**

---

### **VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI PAESI EXTRA UE**

L'impresa italiana venditrice:

- Deve scegliere con quale condizione di resa INCOTERMS 2020 vendere la merce
- Deve verificare (esame Paese per Paese) l'esistenza di **procedure specifiche** previste dalla normativa del Paese di destinazione (regole specifiche sono previste, ad esempio, da Svizzera, Norvegia e Regno Unito);
- Nel caso di vendita a consumatori finali di **Paesi con i quali sono in vigore accordi daziari**, deve verificare se i beni venduti possono qualificarsi come beni di «**origine preferenziale comunitaria**», nel qual caso provvede ad attestare tale origine (in genere: dichiarazione in fattura);
- Deve **dichiarare la merce per l'esportazione definitiva** dall'Italia (operazione non imponibile articolo 8/1/a del Dpr n. 633/1972); in genere la dichiarazione doganale viene presentata a mezzo di uno spedizioniere doganale;
- **Nel caso di vendita con resa DDP** deve curare anche l'importazione nel Paese extra Ue di destinazione;
- Etc.

CESSIONE DI PRODOTTI

A CONSUMATORI FINALI DI PAESE EXTRA UE

**normativa italiana**

---

## EMISSIONE DELLA FATTURA

**Anche nei rapporti con Paesi extra Ue,  
l'emissione della fattura è, un adempimento  
obbligatorio.**

Essa è infatti un documento fondamentale ai fini:

- del **compimento dell'operazione doganale** (in partenza dall'Italia e in arrivo nel Paese estero);
- della **gestione dei resi di merce** (fisiologici per tale tipologia di vendita).

E-COMMERCE

**Aspetti fiscali e doganali**

---

**VENDITA DI BENI FISICI SOTTOPOSTI  
AD ACCISA**

**E-COMMERCE**

**Aspetti fiscali e doganali**

---

**VENDITA DI BENI FISICI**

VENDITA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD  
ACCISA

**VENDITA A CONSUMATORI FINALI ITALIANI**

CESSIONI DI BENI SOTTOPOSTI AD ACCISA

**cessioni a consumatori finali italiani**

**Normativa italiana IVA e accise**

---

## **CESSIONE A CONSUMATORI FINALI ITALIANI**

**Ai fini dell'Iva**: valgono le regole esaminate con riferimento ai prodotti diversi da quelli sottoposti ad accisa.

**Ai fini delle accise**: occorre tenere presente l'eventuale documentazione richiesta per la circolazione nazionale.

# CESSIONE DI PRODOTTI A CONSUMATORI FINALI ITALIANI **esoneri dall'obbligo di certificazione**

---

## VENDITA ON LINE NEI CONFRONTI DI **CONSUMATORI FINALI ITALIANI**

Le **vendite per corrispondenza** (comprese le vendite a mezzo internet) effettuate nei confronti di privati consumatori italiani, in linea generale, sono **esonerate**:

- **dall'obbligo di emissione della fattura**, salvo che la stessa sia richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione (articolo 22, primo comma, n. 1, del DPR n. 633/1972);
- **dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione dei corrispettivi** (Dm 10 maggio 2019, modificato dal DM 24 dicembre 2019; articolo 2, comma 1, lettera oo, DPR n. 696/1996).
- **dall'obbligo di emissione del documento commerciale** (di cui al Dm 7 dicembre 2016).

In pratica, sono escluse dall'obbligo di certificazione dei corrispettivi.

**E-COMMERCE**

**Aspetti fiscali e doganali**

---

**VENDITA DI BENI FISICI**

VENDITA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD  
ACCISA

**VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI  
PAESI UE**

VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI ALTRI PAESI UE

**Conoscenze tecniche propedeutiche**

Vendita di prodotti sottoposti ad accisa

---

## VENDITA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD ACCISA

Sulla base di quanto in precedenza esposto, risulta che nel caso di vendita a distanza di vino e di altre bevande alcoliche è necessario:

- **Applicare l'accisa del Paese di destino**
- **Applicare l'Iva del Paese di destino**: tale obbligo, fino al 30 giugno 2021, comportava la **necessità di identificarsi ai fini Iva nel Paese di destino** (direttamente o a mezzo di rappresentante Iva). A partire dal 1° luglio 2021 riguardo all'Iva è applicabile il regime speciale dello sportello unico – OSS.

**GLI ASPETTI FISCALI**

**DEL COMMERCIO ELETTRONICO 2021**

**IVA sull'e-commerce: nuove regole dal 1° luglio 2021**

---

## **VENDITA DI BENI FISICI**

**VENDITA DI PRODOTTI SOTTOPOSTI AD  
ACCISA**

**VENDITA A CONSUMATORI FINALI DI PAESI  
EXTRA UE**

# COMMERCIO ELETTRONICO INDIRETTO

## **cessioni a consumatori finali di Paese extra Ue**

---

Vendita a consumatore finale di Paese extra Ue, con **trasporto a cura o a spese del venditore italiano**:

- **adempimenti in partenza**: procedura cessione all'esportazione:
  - **Ai fini Iva**: cessione all'esportazione articolo 8/1/a
  - **Ai fini accise**: la procedura da adottare dipende dal fatto che:
    - il prodotto, all'atto dell'esportazione sia in regime sospensivo oppure sia ad accisa assoluta;
    - il prodotto esca dal territorio Ue da dogana italiana o da dogana di altro Paese Ue.
- **adempimenti in arrivo** (nel Paese del cliente): dipendono dalla condizione di resa della merce: normalmente DDP o DAP.

E-COMMERCE

**Aspetti fiscali e doganali**

---

COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

**VENDITA DI BENI DIGITALI**

ADEMPIMENTI E SCELTE INIZIALI

# COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

## Adempimenti e scelte iniziali

---

### ADEMPIMENTI E SCELTE INIZIALI

- **Requisiti**: il commercio elettronico diretto (nel caso di vendita beni digitali a consumatori finali) è una **forma speciale di commercio al dettaglio**; di conseguenza sono necessari i **requisiti morali**.
- **SCIA**: deve essere presentata al SUAP /Comune di riferimento.
- **Codice ATECO**: come riportato nelle successive slide, è da ritenere che occorra indicare un codice ATECO, ricadente nell'ambito dei servizi di informazione e comunicazione;
- **Comunicazioni di carattere fiscale** (Agenzia delle Entrate): come quelle previste per la vendita di beni fisici.

# COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

## Adempimenti e scelte iniziali

---

### J - SERVIZI DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE

58	ATTIVITÀ EDITORIALI
59	ATTIVITÀ DI PRODUZIONE CINEMATOGRAFICA, DI VIDEO E DI PROGRAMMI TELEVISIVI, DI REGISTRAZIONI MUSICALI E SONORE
60	ATTIVITÀ DI PROGRAMMAZIONE E TRASMISSIONE
61	TELECOMUNICAZIONI
62	PRODUZIONE DI SOFTWARE, CONSULENZA INFORMATICA E ATTIVITÀ CONNESSE
63	ATTIVITÀ DEI SERVIZI D'INFORMAZIONE E ALTRI SERVIZI INFORMATICI

# COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

## Definizioni

---

Il commercio elettronico diretto, ai fini Iva, viene considerato una **prestazione di servizi** (Risoluzione n. 274/2008).

L'articolo 58 della **Direttiva 2006/112/CE**, dal 1° gennaio 2015, afferma che:

«Il luogo delle prestazioni dei seguenti servizi **a persone che non sono soggetti passivi** è il luogo in cui la persona è stabilita oppure ha il domicilio o la residenza abituale:

a) servizi di telecomunicazione;

b) servizi di tele-radiodiffusione;

**c) servizi forniti per via elettronica, in particolare quelli di cui all'allegato II.**

**Il solo fatto che un prestatore di servizi e il suo destinatario comunichino per posta elettronica non implica che il servizio reso sia un servizio elettronico.»;**

# COMMERCIO ELETTRONICO DIRETTO

## Regole in tema di territorialità

---

### CESSIONI BENI DIGITALI

Nel caso di operazioni di cessione di beni digitali poste in essere da impresa italiana, valgono le seguenti regole in tema di territorialità:

- **Rapporti B2B**: articolo 7-ter, comma 1, lettera a), del Dpr n. 633/1972 (Paese del committente):
  - **Se committente italiano**: Iva italiana
  - **Se committente estero**: regole ordinarie relative ai servizi generici (l'operazione si considera effettuata nel Paese del committente)
- **Rapporti B2C**: articolo 7-sexies, comma 1, lettera f), del Dpr n. 633/1972:
  - **Committente italiano**: applicazione dell'Iva italiana;
  - **Committente estero**: l'operazione si considera effettuata all'estero:
    - **Cliente di altro Paese Ue (caso SOPRA SOGLIA)**: occorre applicare l'Iva di tale Paese; può essere utilizzato in regime speciale OSS;
    - **Cliente extra Ue**: Iva NON dovuta nella Ue (operazione NON soggetta a Iva). Occorre verificare l'esistenza di eventuali adempimenti previsti dalla normativa del Paese di destinazione.

Domande ?

---



---

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE**